

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1993, n. 9

Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

*Uffici del giudice di pace*

Art. 1

*(Sedi degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace nella regione Trentino-Alto Adige hanno sede, alla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, relativamente all'accorpamento degli uffici, e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, relativamente all'istituzione di sedi distaccate degli uffici, nei seguenti comuni capoluogo dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30:

*provincia di Bolzano:*

Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Chiusa, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno;

*provincia di Trento:*

Trento, Riva del Garda, Rovereto, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malé, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Tione di Trento.

Art. 2

*(Procedura per la proposta di nomina dei giudici di pace)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito del procedimento di proposta per la nomina all'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, provvede in conformità al disposto di cui agli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1993, n. 9

**Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

*Uffici del giudice di pace*

Art. 1

*(Sedi degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace nella regione Trentino-Alto Adige hanno sede, alla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, relativamente all'accorpamento degli uffici, e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, relativamente all'istituzione di sedi distaccate degli uffici, nei seguenti comuni capoluogo dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30:

*provincia di Bolzano:*

Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Chiusa, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno;

*provincia di Trento:*

Trento, Riva del Garda, Rovereto, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malé, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Tione di Trento.

Art. 2

*(Procedura per la proposta di nomina dei giudici di pace)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito del procedimento di proposta per la nomina all'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, provvede in conformità al disposto di cui agli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

## CAPO II

*Organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace*

## Art. 3

*(Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche)*

1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale regionale. A tal fine le dotazioni organiche del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella C della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, così come sostituite dall'articolo 27 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, sono sostituite da quelle di cui alla allegata tabella A.

2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace sono stabilite per le province di Bolzano e di Trento dalla allegata tabella B.

3. Con le medesime modalità previste per il restante personale, saranno successivamente determinate le dotazioni organiche dei singoli uffici del giudice di pace e, se del caso, saranno definiti particolari profili professionali.

4. L'amministrazione regionale, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici del giudice di pace, in particolare per quanto riguarda il rispetto della vigente normativa sull'uso delle lingue negli uffici giudiziari, può provvedere all'assegnazione presso tali strutture di personale inserito nel ruolo unico regionale.

## Art. 4

*(Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace)*

1. Salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge, al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

## CAPO III

*Disposizioni per la prima copertura degli uffici del giudice di pace*

## Art. 5

*(Inquadramento del personale comunale)*

1. Il personale di ruolo dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici di conciliazione, può, entro trenta giorni dalla data medesima, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale.

2. Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano funzioni di cancelleria o di segreteria presso gli uffici medesimi.

3. La Giunta regionale provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento, con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 e avendo riguardo alla data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere o dell'assegnazione all'ufficio.

4. Tale personale viene assegnato, preferibilmente, all'originaria sede di servizio o all'ufficio del giudice di pace nel cui mandamento tale originaria sede è compresa.

#### Art. 6

##### *(Inquadramento del personale proveniente dalle cancellerie giudiziarie)*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo presso le cancellerie degli uffici giudiziari siti nella regione Trentino-Alto Adige, ad eccezione di quello appartenente alla terza qualifica funzionale ed alla quarta qualifica funzionale, profilo professionale conducente di automezzi speciali, può, a richiesta, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento nei limiti dei posti in ruolo che risulteranno vacanti dopo l'applicazione dell'articolo 5.

3. I posti previsti dal comma 1 sono portati in diminuzione di quelli previsti dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

#### Art. 7

##### *(Modalità di inquadramento del personale)*

1. L'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 è disposto, nei limiti dei posti d'organico, nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del ruolo unico del personale regionale, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

2. Nell'inquadramento del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace aventi sede in provincia di Bolzano, si seguirà il

criterio di adeguare la composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

3. Il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, riferito alle singole qualifiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce requisito per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'articolo 6, che chiede l'assegnazione agli uffici del giudice di pace siti in provincia di Bolzano.

#### Art. 8

##### *(Personale in posizione di comando)*

1. La Giunta regionale, al fine di sopperire alle esigenze di funzionamento degli uffici del giudice di pace, è autorizzata ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 1994, di personale dipendente dallo Stato, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici, collocato in posizione di comando presso la Regione in conformità alla legislazione regionale vigente.

2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo sei mesi di servizio in posizione di comando presso l'amministrazione regionale.

3. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi al semestre di servizio presso la Regione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale e previo accertamento del lodevole servizio prestato presso l'ufficio di assegnazione.

4. Il personale viene inquadrato nella qualifica corrispondente alla qualifica o al livello funzionale ricoperto nell'ente di provenienza e collocato nel profilo professionale corrispondente alla qualifica e al profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale della stessa qualifica di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Regione.

5. L'inquadramento è disposto secondo le modalità di cui all'articolo 7.

#### CAPO IV

##### *Norme transitorie e finali*

#### Art. 9

##### *(Spese per il personale e la fornitura delle attrezzature per il funzionamento degli uffici del giudice di pace)*

1. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e

LEGGE REGIONALE  
2 maggio 1993, n. 9

8 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

2. La Regione provvede alla fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

3. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 vengono rimborsate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, avente decorrenza dall'esercizio 1994, si provvede con l'assegnazione annuale prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 per le funzioni relative all'istituzione del giudice di pace.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 2 maggio 1993

Il Presidente della Giunta regionale  
ANDREOLLI

Visto:

Il Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento  
(Sottile)

TABELLA A

RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE  
DOTAZIONI ORGANICHE

Carriera dirigenziale	
– qualifica di dirigente	9
Qualifica funzionale nona	57
Qualifica funzionale ottava	87
Qualifica funzionale settima	143
Qualifica funzionale sesta	190
Qualifica funzionale quinta	254
Qualifica funzionale quarta	173
Qualifica funzionale terza	71
Qualifica funzionale seconda	1
Qualifica funzionale prima	0
<i>Totale</i>	<b>985</b>

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE  
AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

	provincia di Bolzano	provincia di Trento
Qualifica funz. nona	1	1
Qualifica funz. ottava	10	12
Qualifica funz. settima	2	1
Qualifica funz. sesta	16	14
Qualifica funz. quinta	7	7
Qualifica funz. quarta	19	19
Qualifica funz. terza	13	13
Qualifica funz. seconda	0	0
Qualifica funz. prima	0	0
<i>Totale</i>	68	67

## N O T E

Nota all'art. 1 - comma 1

Il testo dell'art. 2 - comma 3 - della legge dello Stato 21 novembre 1991 n. 374 è il seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace».

Il testo dell'art. 6 - comma 3 - del D.L. 16 marzo 1992 n. 267 - di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è il seguente:

«L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.»

Nota all'art. 2 - comma 1

Il testo dell'art. 6 - comma 1 - del D.L. 16 marzo 1992 n. 267 - recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è il seguente:

Giudice di pace - «Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.»

Nota all'art. 2 - comma 5

Il testo dell'art. 6 - comma 1 - del D.L. 16 marzo 1992 n. 267 è riportato nell'art. 2 - comma 1.

LEGGE REGIONALE  
2 maggio 1993, n. 9

Nota all'art. 3 - comma 1

«Il ruolo unico del personale regionale è pubblicato in allegato alla presente legge».

Nota all'art. 7 - comma 1

Il testo degli artt. 1 e 2 della legge 22 giugno 1988 n. 221 è il seguente:

#### Art. 1

«1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla Legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

#### Art. 2

1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'art. 1 è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non può superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

Nota all'art. 7 - comma 3

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni è il seguente:

«La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

LEGGE REGIONALE  
2 maggio 1993, n. 9

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

- 1) licenza di scuola elementare;
- 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni. (Comma soppresso con il seguente art. 4 D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521).

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.

*Nota all'art. 11 - comma 3*

Il testo dell'art. 6, comma 9 del D.L. 16 marzo 1992, n. 267, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è il seguente:

«Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace».